

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**IFEL**  
Fondazione ANCI

# L'autunno caldo degli uffici finanziari

a cura di Elena Brunetto e Matteo Barbero  
15 ottobre 2018



# Indice

**La questione dello sblocco degli avanzi e del fpv**

**Le recenti misure a favore degli investimenti**

**Il punto sul bilancio consolidato**

**Le ultime novità normative**

**Le ennesime modifiche ai principi contabili**

**La chiusura del 2018 e il bilancio 2019-2021**

**News dalla Corte dei conti**

# La questione dello sblocco degli avanzi e del fpv

# Questione avanzi (e fpv)

Corte cost. 247/2017 e 101/2018

Il D.L. 91/2018 non sblocca nulla, anzi blocca il bando periferie.

Però trova le coperture...

## Questione avanzi (e fpv)

“L’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e pertanto deve essere annoverato fra le entrate che concorrono al conseguimento del saldo.

Stesso discorso per il fondo pluriennale vincolato “che gli enti hanno piena facoltà di gestire indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio.”

## Questione avanzi (e fpv)

Le sentenze “sarebbero” autoapplicative. La questione, però, è delicata, in quanto la piena attuazione di quanto deciso dalla Consulta determina maggiori oneri per la finanza pubblica

In un simile contesto, il pallino non può che passare nelle mani della politica, che dovrà trovare le opportune ed adeguate coperture.

# Questione avanzi (e fpv)

D.L. 91/2018

“Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, **in termini di sola cassa**, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per l’anno 2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di euro per l’anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti:”

# Questione avanzi (e fpv)

## CIRCOLARE RGS 25/2018

“Ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”.

Possibile soluzione a regime: cancellazione del pareggio e applicazione dei soli vincoli ex D. Lgs. 118/2011

# Le recenti misure a favore degli investimenti

# Spazi finanziari

Il D.L. 91/2018 consente di assegnare ulteriori spazi verticali per l'esercizio in corso

Le regole per l'utilizzo e le sanzioni per il mancato utilizzo sono quelle previste dalla normativa nazionale, per cui...

# Spazi finanziari

...

se si utilizza avanzo, almeno il fpv spesa;

se si utilizza debito occorre il sal

le quota non utilizzate vanno recuperate sul saldo

se si utilizza meno del 90% degli spazi

complessivamente assegnati scatta

l'esclusione dai riparti 2020

# Spazi finanziari

Attenzione al monitoraggio!

Occorre compilare correttamente la Sezione 2 di Monit18 e avere cura di verificare la coerenza con i dati inseriti in Bdap

# Spazi finanziari

Nel 2019, il termine per le richieste allo Stato è confermato al 20 gennaio, quelle per le richieste alle Regioni è anticipato al 28 febbraio.

# Investimenti regionali

Il D.L. 91/2018 ha sbloccato 1.000 milioni di spazi finanziari a favore delle regioni (circa 83 milioni per il Piemonte) per investimenti “diretti e indiretti”.

La Regione Piemonte ha dato seguito alla previsione con la L.R. 7/2018

Occhio agli obblighi di rendicontazione in Bdap!

# Il punto sul bilancio consolidato

# Bilancio consolidato

Valgono i termini di deposito eventualmente stabiliti dal regolamento.

In mancanza, in base al parere del Ministero Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali rilasciato in data 27 ottobre 2014: lo schema può essere messo a disposizione dei consiglieri contestualmente alla notifica dell'avviso di convocazione del consiglio comunale.

# Bilancio consolidato

Per il 2017, gli enti fino a 5.000 abitanti possono non approvarlo se, in base alla faq 30 di Arconet, hanno posticipato anche la piena adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale.

I comuni che hanno predisposto il rendiconto 2017 comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico sono nelle condizioni di approvarlo.

# Bilancio consolidato

In caso di mancata o ritardata approvazione o trasmissione in Bdap, la sanzione è il divieto di effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

# Bilancio consolidato

Dal 2018, cambiano nuovamente le regole per la definizione del perimetro di consolidamento, in particolare rispetto alla verifica di rilevanza.

In pratica, viene abbassata la soglia di irrilevanza al 3 per cento e introdotta una “franchigia” del 10 per cento che ogni ente escluso riduce.

# Bilancio consolidato

	Comune	Società A	Incidenza società A	Società B	Incidenza società B
Attivo	50.000	4.500	9%	1.400	2,8%
Patrimonio netto	10.000	900	9%	280	2,8%
Ricavi	30.000	2.800	9,3%	850	2,8%

# Bilancio consolidato

	Incidenza società A	Incidenza società B	Incidenza società C	Incidenza società D	Incidenza A+B
Attivo	2,40%	2,80%	2,90%	1,95%	10,05%
Patrimonio netto	2,60%	2,80%	2,90%	1,20%	9,50%
Ricavi	2,60%	2,80%	2,90%	1,60%	9,90%

# Bilancio consolidato

Dal 2018 devono essere considerate anche le società miste non controllate nelle quali l'ente detiene una partecipazione qualificata (20% o 10% se quotate)

# Bilancio consolidato

Dal 2018 devono essere considerate anche le società quotate, in base alle regole generali.

# Bilancio consolidato

Le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

# Bilancio consolidato

Tipologia	Gap	Perimetro (se non irrilevanti)
Organismi strumentali	Sì	Sì
Enti strumentali	Sì	Sì
Società controllate	Sì	Sì
Società partecipate interamente pubbliche	Sì	Sì
Società partecipate miste	Fino al 2017 no, dal 2018 se partecipazione qualificata	Fino al 2017 no, dal 2018 se partecipazione qualificata
Società quotate	Sì	Fino al 2017 no, poi in base alle regole generali
Società in liquidazione	Sì	Sì
Società soggette a procedure concorsuali	Sì	No

# Bilancio consolidato

Le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

# Bilancio consolidato

Il D.M. 29 agosto 2018 ha introdotto nell'allegato 4/4 un'utile appendice tecnica con esempi.

Ovviamente, non tutte le problematiche sono puntualmente trattate...

# Le ultime novità normative

# Contributi messa in sicurezza

Scadenza 20 settembre per la tranche relativa la 2019 (300 milioni)

Stesse regole previste per il 2018, anche per il riparto...

# Gestioni associate

Il D.L. 91/2018 rinvia di altri mesi (al 30 giugno 2019) i termini previsti dal D.L. 78/2010

Contestualmente, viene prevista l'istituzione di un tavolo tecnico-politico per (fra l'altro) il "superamento" dell'obbligo.

## D.L. 87/2018 (“DECRETO DIGNITA’”)

L’art. 10 dispone il rinvio del c.d. “spesometro” relativo al III trimestre al 28 febbraio 2019 (per il I e II trimestre la scadenza è al 30 settembre 2018).

L’art. 11 abolisce lo split payment per le prestazioni di servizi rese da professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o acconto.

# Siope+

Salvo proroghe, dal 1° ottobre scatta l'obbligo per i comuni fino a 10.000 abitanti e dal 1° gennaio 2019 per le Unioni.

In mancanza, i tesorerieri non potranno più accettare ordinativi.

# Le ennesime modifiche ai principi contabili

## **Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP (comma 887 Legge 205/2017)**

- Il DUP semplificato per i Comuni fino a 5.000 abitanti: struttura e contenuti
- Il DUP semplificato per i Comuni fino a 2.000 abitanti

## **Il D.M. 29/08 /2018**

- Le modifiche al principio contabile 4/1
- L'iter di approvazione del DUP: termini e raccordo con gli altri documenti di programmazione
- Iter approvazione Piano triennale delle opere pubbliche e raccordo con il DUP
- Le modifiche al principio contabile 4/2
- Le modifiche al principio contabile 4/3

# Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

## Legge 205/2017 - Art.1 comma 887

**Entro il 30 aprile 2018**, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, **si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato** concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato** di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

# Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

Decreto Presidente Commissione ARCONET  
11/07/2017

Istituzione gruppo di lavoro Comuni di piccole dimensioni

# Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

## Articolo 1

(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione)

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il paragrafo 8.4, è sostituito dal seguente:

**8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti**

b) dopo il paragrafo 8.4 è aggiunto il seguente:

**8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti**

## II D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

### SEMPLIFICAZIONE ma.....

- Mantenimento della funzione programmatica, propedeutica e preliminare del D.U.P.
- Accorpamento di tutti gli strumenti di programmazione nel D.U.P. (Documento UNICO di Programmazione)
- Uniformità della struttura del D.U.P. rispetto alla struttura del bilancio (Missioni / Programmi)

## Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

### SEMPLIFICAZIONE ma.....

ARCONET può intervenire in modifica dei principi contabili (D.M.) ma non può modificare le norme del TUEL se non con legge (Parlamento)

NON E' QUINDI STATO POSSIBILE

con il D.M. modificare le norme del TUEL (ART.170) che definisce le procedure e le tempistiche di approvazione

# ART.170 T.U.E.L. – D.U.P.

## TEMPISTICA (regola generale)

**Predisposizione e presentazione DUP al Consiglio  
Comunale entro il 31 LUGLIO**

**La G.C. presenta la nota di aggiornamento al DUP  
entro il 15 NOVEMBRE**

**APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO  
IL 31 DICEMBRE**

# Il D.M. 18/05/2018 di semplificazione del DUP

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il Documento unico di programmazione **SEMPLIFICATO**, **guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione** dell'ente è predisposto dagli enti locali con **popolazione fino a 5.000 abitanti.**

#### **8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti**

Il documento individua le **principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo** e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

#### 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il DUP semplificato deve indicare, **per ogni singola missione** attivata del bilancio, **gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione** (anche se non compresi nel periodo di mandato).

#### 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e **costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione**, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Con riferimento **all'arco temporale di riferimento del bilancio** di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione :

a) alle entrate, con particolare riferimento :

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

### b) alle spese con particolare riferimento:

- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

#### **8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti**

- c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
- d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
- e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;
- g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, **si considerano approvati**, in quanto contenuti nel DUP, **senza necessità di ulteriori deliberazioni**, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
- c) programma biennale di forniture e servizi

## **8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti**

d) piano triennale di contenimento delle spese (dotazioni strumentali, autovetture, immobili ad uso abitativo)

### **Art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007**

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

+ comma 595 «utilizzo apparecchiature di telefonia mobile»

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

**50% ECONOMIE PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, **si considerano approvati**, in quanto contenuti nel DUP, **senza necessità di ulteriori deliberazioni**, i seguenti documenti:

- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale
- g) altri documenti di programmazione.

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti **possono utilizzare, anche parzialmente,** la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

## 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti **possono utilizzare, anche parzialmente**, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n.1 dell'appendice tecnica.

### 8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a **2.000 abitanti**

Ai Comuni con popolazione **fino a 2.000 abitanti** è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in **forma ulteriormente semplificata** attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti .

## 8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a **2.000 abitanti**

### Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

### 8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a **2.000 abitanti**

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

## Il D.M. 29/08 /2018 – 9^ decreto correttivo

- Le modifiche al principio contabile 4/1
- L'iter di approvazione del DUP: termini e raccordo con gli altri documenti di programmazione
- Iter approvazione Piano triennale delle opere pubbliche e raccordo con il DUP
- Le modifiche al principio contabile 4/2

## D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

### Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

Nel DUP devono essere inseriti **tutti** quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione.

**Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.**

Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007.

# D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

## Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

### 3 DIVERSE TIPOLOGIE:

#### CASO 1)

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente **precedano l'adozione o l'approvazione del DUP**, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati **autonomamente dal DUP**, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP

# D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

## Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

### 3 DIVERSE TIPOLOGIE:

#### CASO 1)

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente **precedano l'adozione o l'approvazione del DUP**, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati **autonomamente dal DUP**, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP

# D.M. 29/08/2018 – 9<sup>a</sup> decreto correttivo

## Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

### 3 DIVERSE TIPOLOGIE:

#### CASO 2)

Nel caso in cui la legge preveda **termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi** a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione **possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP**, fermo restando il successivo **inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.**

# D.M. 29/08/2018 – 9<sup>a</sup> decreto correttivo

Modifica paragrafo 8.2, Parte 2:

## 3 DIVERSE TIPOLOGIE:

CASO 3)

I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

# D.M. 29/08/2018 – 9<sup>a</sup> decreto correttivo

## Termini per approvazione PROGRAMMA TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE

articolo 5, comma 5, del decreto  
MIT n. 14 del 16 gennaio 2018

“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente.»

# D.M. 29/08/2018 – 9<sup>a</sup> decreto correttivo

## Termini per approvazione PROGRAMMA TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE

Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.

**L'approvazione** definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene **entro i successivi trenta giorni** dalla scadenza delle consultazioni, **ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione e comunque non oltre novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio.**

Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”

# D.M. 29/08/2018 – 9^ decreto correttivo

## QUINDI:

**ADOZIONE da parte della GC**

**PUBBLICAZIONE 30 gg**

Possibilità di consentire presentazione di osservazioni

**APPROVAZIONE successivi 30 gg**

**IN ASSENZA di CONSULTAZIONE: APPROVAZIONE  
SUCCESSIVI 60 GG**

# **D.M. 29/08/2018 – 9<sup>a</sup> decreto correttivo**

## **ALTRE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE (ALL.4/1 al D.Lgs.118/2011 e smi)**

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI DA «Patto di Stabilità» a  
«Vincoli di finanza pubblica»

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI nuovo Codice degli Appalti

**D.M. 29/08/2018 - MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (ALL.4/2 al D.Lgs.118/2011 e smi)**

Al paragrafo 5.4, sono apportate le seguente modifiche:

- a) dopo le parole “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.” sono inserite le seguenti

**“Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie”**

## D.M. 29/08/2018 - MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (ALL.4/2 al D.Lgs.118/2011 e smi)

Al paragrafo 5.4, sono apportate le seguenti modifiche:

Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato **effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente** comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata **e, che deve essere ridotto in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa** con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

**D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO  
DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)**

**I Componenti del conto economico**

**Componenti economici positivi:**

a) il paragrafo 4.4, è sostituito dai seguenti:

**4.4.1 Contributi agli investimenti.**

Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio.

Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio.

## D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

### 4.4.1 Contributi agli investimenti.

I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi **che non sono di competenza economica dell'esercizio** sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato.

Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio.

## **D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)**

### **4.4.1 Contributi agli investimenti.**

Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.

## D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	0,00	0,00
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	0,00	0,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti.**

Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato.

La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce.

## **D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)**

### **4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti.**

Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato.

In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti).

## **D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)**

### **4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti.**

Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite.

Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.

## **4.22 - Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi.**

Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale.

Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, **esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate).**

## D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

### 4.22 - Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi.

Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il ~~in~~ quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) a) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo .

Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria

## D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

### 6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

#### 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

.....Le partecipazioni in **società** controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. Modifica prevista dal DM 18 maggio 2017.....

**Nell’esercizio** in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) **la partecipazione è iscritta le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte** nello stato patrimoniale al costo di acquisto **o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.**

## **6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi**

### **6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie**

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

## D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

### 6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

#### 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

## D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

### 6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

#### 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:

1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad **incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate**, indicandone le ragioni nella nota integrativa

## D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

### 6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

#### 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

<sup>25</sup> Ad esempio, se nello stato patrimoniale dell'ultimo rendiconto approvato, le partecipazioni in società controllate erano iscritte per un valore pari a 100.000 e il costo storico era pari a 120.000, si registra:

		1.2.3.01.04.01.001 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali	a	2.2.9.99.01.01.001 Fondo perdite società partecipate		20.000
--	--	--	---	---	--	--------

## **6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi**

### **6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie**

- 2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa.

In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio

# D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

## 6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

### 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

<sup>27</sup> Ad esempio, se nello stato patrimoniale dell'ultimo rendiconto approvato, le partecipazioni in società controllate erano iscritte per un valore pari a 120.000 e il costo storico era pari a 100.000, si registra:

		4.2.1.01.01.001	a	1.2.3.01.04.01.001		
		Svalutazioni di partecipazioni		Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali		20.000

# D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

## 6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

### 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

In presenza di riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio, è possibile la seguente registrazione:

		2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione	a	1.2.3.01.04.01.001 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali		20.000
--	--	--	---	--	--	--------

## **6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi**

### **6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie**

**b) Partecipazioni non azionarie.** I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli vevoli per le azioni. **Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.**

## D.M. 29/08/2018 – MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (ALL.4/3)

### 6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

#### 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, **le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto**; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

## **6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi**

### **6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie**

In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, **la relazione sulla gestione** allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio

# La chiusura del 2018 e il bilancio 2019-2021

# VARIAZIONI DI BILANCIO

## REGOLA GENERALE

TERMINE entro cui possono essere adottate variazioni al bilancio:  
**30 NOVEMBRE**

## COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE

**(Possibile adozione in via d'urgenza da parte della GC con ratifica entro 60 gg., ma comunque entro il 31/12)**

# VARIAZIONI DI BILANCIO

## REGOLA GENERALE

TERMINE entro cui possono essere adottate variazioni al bilancio:  
30 NOVEMBRE

## COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE

**(Possibile adozione in via d'urgenza da parte della GC con ratifica entro 60 gg., ma comunque entro il 31/12)**

## VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 comma 3 TUEL

### Possono essere adottate entro il 31/12:

- a) l'istituzione tipologie di entrata vincolate e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione tipologie di entrata NON vincolate, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio;
- c) l'utilizzo delle quote avanzo vincolato;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

## VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 comma 3 TUEL

### Possono essere adottate entro il 31/12:

- e) le variazioni delle dotazioni di cassa
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) (variazioni conseguenti a variazioni FPV);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

## Art.175 TUEL – Comma 5-quater

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, **i responsabili della spesa** o, in assenza di disciplina, **il responsabile finanziario.....**

b) le variazioni di bilancio **fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati**, in termini di competenza e di cassa, **escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5**, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta

## Legge 205/2017 – Legge Bilancio 2018 - ART.1 c. 880

### FPV 2017 per risorse destinate ad investimenti per LL.PP.

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, **se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa.**

**Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.**

# VARIAZIONI AL P.E.G.

## Art.175 TUEL – Comma 9

Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di **competenza dell'organo esecutivo**, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il **15 dicembre** di ciascun anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al **31 dicembre** di ciascun anno.

# VERIFICA RESIDUI

**Si consiglia di effettuare negli ultimi mesi dell'esercizio attente verifiche, adottando i necessari provvedimenti, su:**

## **Situazione RESIDUI ATTIVI**

Potenziamento attività di riscossione

VERIFICA congruità accantonamenti F.C.D.E. a rendiconto

## **Situazione RESIDUI PASSIVI**

SOLO somme liquidate e/o liquidabili

Necessità di accelerazione per rispetto tempi di pagamento

# VERIFICA RESIDUI

**Si consiglia di effettuare negli ultimi mesi dell'esercizio attente verifiche, adottando i necessari provvedimenti, su:**

## **Situazione RESIDUI ATTIVI**

Potenziamento attività di riscossione

VERIFICA congruità accantonamenti F.C.D.E. a rendiconto

## **Situazione RESIDUI PASSIVI**

SOLO somme liquidate e/o liquidabili

Necessità di accelerazione per rispetto tempi di pagamento

# Verso il bilancio 2019-2021: i tributi

Con il 2019, cessa la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti di tributi locali, vigente ormai dal 2016 (L. 208/2015).

In teoria, quindi, salvo nuovi interventi normativi, i comuni potranno effettuare manovre tributarie volte ad incrementare il gettito dei tributi.

Viene meno la possibilità di confermare la maggiorazione Tasi, consentita fino a quest'anno agli enti che l'avevano applicata negli anni passati.

# Verso il bilancio 2019-2021: i tributi

Rimane irrisolta la spinosa questione posta in tema di imposta sulla pubblicità e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018, anche se sul punto più volte è stata sollevata la necessità di un intervento normativo risolutivo della problematica, che appare ormai improcrastinabile, anche per tenere conto dell'affidamento che i comuni avevano fatto sulla norma interpretativa del comma 739 della legge 208/2015.

Sarà necessario reperire le risorse che vengono meno e quelle per fronteggiare le crescenti richieste di rimborso in arrivo.

# Verso il bilancio 2019-2021: i tributi

In materia di imposto di soggiorno resta irrisolto il problema della mancata individuazione da parte della norma di legge del gestore delle strutture ricettive come responsabile d'imposta

In ogni caso, sia Cassazione che la Corte dei conti hanno chiarito comunque la natura di agente contabile dei gestori, soggetti pertanto a tutte le responsabilità contabili e penali derivanti dal mancato riversamento del tributo agli enti impositori (sentenze Cassazione n. 32058/2018, 16624/2018; sentenza Consiglio di Stato n. 5545/2017; sentenza Corte dei conti a Sezioni riunite n. 22/2016).

# Verso il bilancio 2019-2021: i tributi

Per i rifiuti, le opzioni sono tre:

- 1) Tari “classica”;
- 2) Tariffa corrispettiva se si dispone di sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (comma 668 della L.147/2013);
- 3) Tari “corrispettiva” (comma 652 della L. 147/2013).

Per chi opta per la tariffa, occorre ricordare che la recente sentenza della Corte di cassazione n. 16332/2018, pur se espressa in materia di Tia2, ha risolto in senso positivo la questione dell'applicazione dell'Iva.

# Verso il bilancio 2019-2021: i tributi

Per chi, invece, opta per la Tari “classica”, vi sono alcune novità da considerare:

1) a partire dal 2019 entrerà a pieno regime l'obbligo di avvalersi nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

2) termina, invece, la possibilità di derogare ai limiti massimi e minimi dei coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dalle tabelle allegare al Dpr 158/1999;

# Verso il bilancio 2019-2021: i tributi

3) le superfici tassabili resteranno per tutte le aree ed i locali quelle calpestabili. Resta comunque ferma la possibilità di utilizzare la superficie catastale nell'attività di accertamento.

Non si rilevano modifiche, almeno per il momento, per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, stante la mancata emanazione dell'annunciato decreto statale contenente i nuovi criteri di assimilazione che dovranno prendere il posto di quelli definiti dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.

# Verso il bilancio 2019-2021: i tributi

In materia di Tari, occorre ricordare anche il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia l'importanza del rispetto del contenuto previsto per il piano dal DPR 158/1999, e in particolare gli aspetti e le motivazioni riguardanti la variazione dei costi da un esercizio all'altro (Tar Lecce, sentenza n. 869/2018).

Tutta da verificare è poi la nuova competenza assegnata dalla legge di bilancio 2018 all'autorità statale (Arera), che si sovrappone a quella delle autorità regionali e dei comuni.

# Verso il bilancio 2019-2021: i fondi

Almeno per il momento, non è finanziato per il 2019 il cosiddetto “fondo Imu-Tasi”.

Altra variabile non facilmente valutabile è il maggiore peso nella distribuzione del fondo di solidarietà comunale dei fabbisogni standard, quota che cresce al 60% rispetto al 45% del 2018.

Da verificare anche gli effetti della cessazione nel 2019 del taglio previsto dalla spending review 2014 (articolo 47, comma 6, D.L. 66/2014).

# Verso il bilancio 2019-2021: i fondi

Fino al 2020 è possibile destinare le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui al finanziamento spesa corrente (art. 7, comma 2, del D.L. 78/2010).

Per gli oneri, valgono a regime le previsioni dell'art. 1, comma 460, della L. 232/2016, che tra l'altro consente di destinare tali proventi al finanziamento delle manutenzioni ordinarie di talune tipologie di immobili.

Rimane il contributo statale per il riaccatastamento degli immobili di categoria D (c.d. "imbullonati") previsto dall'art. 1, comma 24, della L. 208/2015) nella stessa misura del 2018, seppure il numero degli immobili D riaccatastati aumenta nel tempo e con esso il calo dei gettiti Imu e Tasi.

# Verso il bilancio 2019-2021: i fondi

Confermato anche il trasferimento compensativo della maggiore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio subita dell'anno 2012, a causa della sovrastima del gettito Imu conseguibile operata dallo Stato (D.M. 10 marzo 2017).

Resta attiva fino al 2020 la possibilità di destinare i proventi da alienazioni patrimoniali, anche derivanti da piani di razionalizzazione, al finanziamento delle quote capitale dei mutui o alla loro estinzione anticipata (art. 1, comma 866, della L. 205/2017).

# Verso il bilancio 2019-2021: i fondi

Cresce il peso dell'accantonamento al fcde, sia per l'aumento all'85% della percentuale minima di stanziamento, sia per il peggioramento delle percentuali storiche di riscossione, sia ancora per l'aumento degli anni "armonizzati" e quindi dell'incidenza nel calcolo delle medie del solo rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza.

Ma le Faq Arconet nn. 25 e 26 hanno dato una boccata d'ossigeno agli enti permettendo di considerare al numeratore del rapporto anche gli incassi in c/ residui dell'anno successivo derivanti dalla competenza dell'anno precedente, senza necessità di slittare indietro il quinquennio di riferimento.

# SCADENZIARIO

<b>30/09</b>	<b>BILANCIO CONSOLIDATO</b>
<b>30/10</b>	<b>Invio B.D.A.P. blocco assunzioni</b>
<b>30/11</b>	<b>TERMINE ULTIMO VARIAZIONI BILANCIO, ma.....</b>
<b>31/12</b>	<b>PRELIEVI FONDO RISERVA</b>
	<b>VARIAZIONI BILANCIO comma 3 art.175 TUEL</b>
<b>15/12</b>	<b>TERMINE ULTIMO VARIAZIONE PEG</b>
<b>15/11</b>	<b>Nota Aggiornamento DUP</b>
<b>15/11</b>	<b>G.C. – Approvazione Schema bilancio 2019/2021</b>
<b>31/12</b>	<b>APPROVAZIONE BILANCIO 2019/2021</b>
	<b><i>(salvo proroghe.....)</i></b>

# News dalla Corte dei conti

# News dalla Corte dei conti

## Verifica equilibri

si suggerisce (...) la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria del comune, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, scadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del Tuel

# News dalla Corte dei conti

Fpv

è necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo del Comune, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa

# News dalla Corte dei conti

Fpv

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2017, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa? In caso di risposta negativa, indicare le ragioni

# News dalla Corte dei conti

## Residui

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria?

# News dalla Corte dei conti

## Partecipate

I prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG?

# News dalla Corte dei conti

## Contenzioso

L'inadempimento dell'obbligo per l'ente locale di accantonare a fondo rischi contenzioso in presenza di cause da cui sia probabile il rischio di soccombenza costituisce irregolarità contabile oggetto di censura.

# News dalla Corte dei conti

## Cassa

Nel mirino, oltre alla corretta rappresentazione dei vincoli, c'è anche l'equilibrio di cassa di parte corrente.

# News dalla Corte dei conti

## Copertura investimenti

In caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI, l'attestazione di copertura contiene gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate?

# News dalla Corte dei conti

## Incentivi tecnici

Il regolamento non è retroattivo, ma è possibile accantonare le risorse nelle more del suo perfezionamento e distribuirle successivamente ad esso.

# News dalla Corte dei conti

Diritti di rogito

Spettano anche ai segretari di fascia A e B che operano in enti senza dirigenti

# News dalla Corte dei conti

## Assunzioni flessibili

Si può derogare al tetto di spesa non solo se l'importo è nullo, ma anche se modesto.

# News dalla Corte dei conti

## Proventi alienazioni

Il 10% da destinare ad estinzione anticipata del debito, se non impegnato, confluisce in avanzo vincolato.

# Formazione IFEL *per i Comuni*

---



## **Grazie per l'attenzione**

Matteo Barbero  
[matteo.barbero@anci.piemonte.it](mailto:matteo.barbero@anci.piemonte.it)

I materiali didattici saranno disponibili su  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



Twitter



Facebook



YouTube

